



COMUNE  
DI AQUILEIA

## **REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI PER IL PERSONALE PREPOSTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 dd 01.03.2022

# INDICE

**Art. 1 Oggetto del Regolamento**

**Art. 2 Costituzione del fondo**

**Art. 3 Destinazione del Fondo**

**Art. 4 Risorse destinate al trattamento accessorio**

**Art. 5 Definizione degli obiettivi di recupero dell'evasione**

**Art. 6 Criteri di ripartizione dell'incentivo tra i dipendenti**

**Art. 7 Valutazione dei risultati**

**Art. 8 Liquidazione dell'incentivo**

**Art. 9 Rapporti con altri servizi comunali**

**Art. 10 Variazioni e modifiche**

**Art. 11 Entrata in vigore**

## **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti norme legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018, al fine di potenziare le risorse strumentali dell'ufficio tributi e disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche con funzioni dirigenziali, impiegato nelle attività e negli obiettivi di recupero dell'evasione.

## **Art. 2 Costituzione del fondo**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito un apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento così come risultanti dal rendiconto approvato:

- il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, con esclusione delle riscossioni sollecitate che si verificano in regime di "ravvedimento operoso";

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse che confluiscono nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel rendiconto approvato nell'anno di riferimento.

## **Art. 3 Destinazione del Fondo**

1. Il Fondo incentivante viene ripartito nel seguente modo:

- a) 5% del Fondo di cui all'art. 2 del presente Regolamento da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi comunale
  - b) 95% del Fondo di cui all'art. 2 del presente Regolamento da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente addetto agli accertamenti tributari e con funzioni dirigenziali da distribuire secondo i criteri definiti all'art. 6 del presente Regolamento.
2. L'accantonamento al fondo sarà effettuato qualora il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il rendiconto dell'esercizio precedente siano approvati entro i termini stabiliti dal D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ovvero entro il diverso termine prorogato con specifiche disposizioni normative.

## **Art. 4 Risorse destinate al trattamento accessorio**

1. Le risorse sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi.

2. La quota destinata al trattamento economico accessorio è considerata al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

## **Art. 5 Definizione degli obiettivi di recupero dell'evasione**

Il compenso incentivante remunera una produttività reale ed effettiva del personale interno, secondo un percorso che parte dalla previa definizione degli obiettivi e si conclude con l'accertamento del grado di realizzazione degli obiettivi stessi e l'erogazione dell'incentivo.

Ad inizio dell'esercizio, la Giunta Comunale approva gli obiettivi di recupero dell'evasione tributaria per l'anno di riferimento.

Sulla base degli obiettivi assegnati il Responsabile del Servizio Tributi, con proprio atto, individua i dipendenti partecipanti alle attività previste dal progetto, definendo per ciascun dipendente il peso (espresso in termini percentuali) da intendersi quale apporto in termini quali-quantitativi richiesto a ciascun dipendente per la realizzazione degli obiettivi.

Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali o non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

## **Art. 6 Criteri di ripartizione dell'incentivo tra i dipendenti**

I criteri di ripartizione degli incentivi sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali massime:

- |   |      |
|---|------|
| - Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Tributi                                | 5 %  |
| - Funzionario Responsabile del Tributo TARI   | 5 %  |
| - Funzionario Responsabile del Tributo IMU  | 5 %  |
| - Personale ufficio tributi addetto all'accertamento  | 75 % |
| - Personale ufficio ragioneria addetto alla registrazione contabile delle reversali d'incasso | 10 % |

Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui ulteriori figure professionali collaborino nell'attività di accertamento ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle sopra delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento; in questo caso la relativa quota viene proporzionalmente distribuita tra le altre figure professionali.

La ripartizione tra i dipendenti viene effettuata sulla base del ruolo ricoperto secondo le percentuali sopra riportate.

## **Art. 7 Valutazione dei risultati**

Al termine dell'esercizio il Responsabile del Servizio Tributi predispone una Relazione conclusiva in cui illustra l'attività svolta ed i risultati ottenuti.

La valutazione della percentuale di realizzazione degli obiettivi ai fini della erogazione del compenso incentivante avviene secondo la seguente scala:

- il 100% di conseguimento comporta l'erogazione del 100% dell'incentivo
- tra il 90% e il 99% di conseguimento comporta l'erogazione del 90% dell'incentivo;
- tra il 70% e l'89% di conseguimento comporta l'erogazione dell'80% dell'incentivo;
- tra il 50% e il 69% di conseguimento comporta l'erogazione de 60% dell'incentivo;
- Al di sotto del 50% di conseguimento non ci sarà erogazione dell'incentivo.

La Relazione conclusiva e la valutazione confluiscono nella Relazione sulla performance.

## **Art. 8 Liquidazione dell'incentivo**

1. La proposta di liquidazione dell'incentivo è di competenza del Responsabile del Servizio Tributi.
2. Gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente articolo, gravano anch'essi sulle somme riscosse e non contestate a titolo di accertamento di evasione d'imposta.

## **Art. 9 Rapporti con altri servizi comunali**

Eventuali richieste di informazioni o di documentazione ad altri Servizi Comunali, utili allo svolgimento dell'attività di recupero evasione, sono da considerarsi come regolari scambi di dati tra Servizi diversi e non rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del presente Regolamento.

## **Art. 10 Variazioni e modifiche**

Le percentuali di cui all'art. 3 possono essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale.

## **Art. 11 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno di approvazione dello stesso da parte della Giunta Comunale.